

**IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO****Sezione Nona Civile**

nella causa n. 16217 / 2018 promossa da:

nato a _____ in data _____

rappresentato e difeso dall'Avv. BOSSI CLAUDIO

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Interno

Resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero

Il Collegio, nella seguente composizione:

Donata Clerici **Presidente Rel. Est.**

Marco Battiglia

Giudice

Francesca Rosaria Plutino

Giudice

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Ai sensi degli artt. 35 e 35bis D. L.vo 25/2008 (*"Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"*) come modificato/introdotta dal D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017;

Avente ad oggetto: Impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale in Torino / Novara

PREMESSE IN FATTO

Con atto depositato l'11.7.2018 il ricorrente ha proposto tempestiva impugnazione avverso il provvedimento di rigetto, pronunciato dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale in Novara in data 6.4.2018 (notificato l'11.6.2018), chiedendo al Tribunale di riconoscere in suo favore la protezione sussidiaria o, in subordine, quella umanitaria.

La Commissione Territoriale non si è costituita in giudizio, ed ha inoltrato in via telematica gli atti della procedura amministrativa.

Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.

ooooo

MOTIVI DELLA DECISIONE**I..... Le dichiarazioni del Richiedente Asilo ai fini della domanda di Protezione Sussidiaria**

Secondo quanto emerge dagli atti, il Richiedente faceva ingresso in Italia, privo di titolo di soggiorno e privo di documenti di identità, attraverso la costa siciliana, in data 26.6.2016: identificato, egli dichiarava di chiamarsi _____, e di essere nato in _____ il _____.

Presentata domanda di Protezione Internazionale il 28.6.2016, in occasione dell'intervista svolta dalla Questura di Novara in data 1.1.2017 (vedasi **Modello C3**, in atti) il Richiedente dichiarava: di essere di etnia ewe; di essere di religione cristiana; di essere celibe, con un figlio nato il _____; di non avere frequentato la scuola; di parlare le lingue ewe e twi; di aver lasciato il proprio Paese il 1.1.2011; di aver soggiornato in Libia sino al 22.6.2016 facendo il muratore, e di essersi infine imbarcato per l'Italia. In ordine ai motivi per i quali aveva lasciato il suo Paese, nulla precisava.



In data 23.3.2018 il Richiedente, convocato ed interrogato dalla Commissione Territoriale, riferiva di aver lasciato il Ghana nel 2011 dopo aver ritrovato nel suo orto il cadavere di un poliziotto fulani; di essere stato incolpato dell'assassinio del poliziotto in quanto poco tempo prima si era lamentato con altri fulani del fatto che la comunità fulani permetteva agli animali di mangiare e rovinare gli orti della zona; di essere stato dichiarato ricercato e di aver lasciato il Paese senza tentare di chiarire la sua posizione; di temere, in caso di rientro, di venire arrestato, e comunque di non aver alcun posto dove andare.

La Commissione Territoriale ha motivato il diniego osservando che, a prescindere dall'attendibilità di quanto riferito, le dichiarazioni del Richiedente non configurano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, né si ravvisano ulteriori elementi per il conferimento di altre forme di protezione.

In sede di impugnazione, la difesa ha richiesto, in primo luogo, il riconoscimento della Protezione Sussidiaria, sostenendo che il Richiedente sarebbe ricercato dalla Polizia di Agona per omicidio, e perciò sottoposto al rischio di subire una carcerazione arbitraria, con i conseguenti trattamenti degradanti in carcere.

A tal fine il ricorrente ha prodotto, quale doc. 3, un atto redatto in inglese (*REPORT ON MURDER OF...*), nel quale si sintetizzano le circostanze relative al ritrovamento del cadavere, in data 1.10.2010, e si indica quale *sospettato* ah.

Il documento, ad avviso del Collegio, suscita forti perplessità che ne inficiano l'attendibilità. Intanto, l'atto non è inquadrabile all'interno di un eventuale procedimento penale.

In secondo luogo, l'atto risulta formato il 22.6.2018: non è chiaro come e da chi sia stato richiesto ed ottenuto, ma certamente il lungo lasso temporale trascorso dall'omicidio, senza che siano menzionate indagini o atti processuali, non contribuisce a conferirgli verosimiglianza.

In terzo luogo, il è, appunto, qualificato come 'sospettato', non come indagato, neppure come destinatario di provvedimenti restrittivi.

In generale, l'attivazione tardiva dell'interessato, che, dopo essersi allontanato dal proprio Paese il 1.1.2011, ha lasciato trascorrere cinque anni e mezzo prima di attivare una richiesta di protezione, e oltre sette anni prima di procurarsi una documentazione della vicenda, induce a ritenere infondato il timore di subire un danno, timore che si configura, al più, come frutto di una supposizione del Richiedente.

Alla luce di tali elementi, non possono ritenersi sussistenti gli estremi per il riconoscimento della **protezione sussidiaria**: non sono emersi, ex art. 2, lett. g), *fondati motivi di ritenere* che il Richiedente *non possa o non voglia avvalersi della protezione del suo paese contro il rischio effettivo di subire, facendovi ritorno, un danno grave* – dovendosi per tale intendere, ai sensi dell'art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251, la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante. In ragione di quanto sopra esposto, non risulta che il ricorrente sia credibilmente sottoposto a procedimenti penali e, quindi, esposto realmente a tale rischio.

Neppure risulta integrata la **terza ipotesi** di danno grave di cui alla lettera c) dell'art. 14, e cioè una *minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*, pericolo neppure allegato dal Richiedente ed in ogni caso insussistente, con riferimento alla specifica situazione del Ghana.

II.....Il Ricorrente chiede, infine, che si ordini il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Va premesso che il Collegio ritiene applicabile al caso in esame la normativa previgente al Decreto Legge 113/2018, entrato in vigore il 5.10.2018, e convertito con Legge n. 132/2018: tale disciplina, profondamente innovativa sul piano sostanziale, in mancanza di specifiche disposizioni transitorie (previste limitatamente al comma 9 dell'art. 1, riguardante la fase amministrativa), non trova applicazione nel presente procedimento, atteso che l'art. 11 delle Disposizioni della legge in generale, in tema di *Efficacia della legge nel tempo*, non ne consente l'applicazione retroattiva..



Sul piano normativo, dunque, l'articolo 32 comma 3 del D.Lgs. 25/2008 così dispone: *“Nei casi in cui non accolta la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”*.

L'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 prevede che detto titolo di soggiorno possa essere rilasciato, anche nel caso di rifiuto della Protezione Internazionale, qualora ricorrano *seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano*. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.

Nella specie, il Ricorrente ha argomentato la propria domanda evidenziando la sua condizione personale di avvenuta integrazione sul territorio italiano.

Il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo in Italia *“può essere valorizzato come presupposto della Protezione Umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese di origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili... il raggiungimento di un livello d'integrazione sociale, personale od anche lavorativa nel paese di accoglienza può costituire un elemento di valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza di una delle variabili rilevanti della 'vulnerabilità', ma non può esaurirne il contenuto[...]*” (vedasi Cass. sent. N. 4455/ 2018). E' necessaria quindi, secondo tale pronuncia, una *valutazione comparativa* che consenta in concreto di verificare che il Richiedente si sia allontanato da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell'impedimento all'esercizio dei diritti umani inalienabili.

Nel caso di specie, il Ricorrente ha raggiunto un notevole grado di integrazione nel tessuto socio-economico dell'Italia. Egli ha infatti prodotto:

1. contratto di assunzione come *addetto al distributore* da parte della per il periodo 3 luglio/31 dicembre 2018;
2. proroga dello stesso rapporto di lavoro sino al 31.12.2019;
3. buste paga dai mesi luglio/dicembre 2018 per importi oscillanti intorno ai 720/790€;
4. relazione Versoprobo in merito all'attuale collocazione del Richiedente in gruppo-appartamento.
5. Attestato di competenza linguistica.

Alla luce delle circostanze appena analizzate, reputa il Collegio che il Richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposto ad un duplice e grave pregiudizio.

Da un lato, infatti, egli sarebbe coattivamente ricondotto a una situazione personale di grave precarietà, per la sua specifica condizione di giovane privo di sostegni familiari, sia per la situazione generale del Paese d'origine, ove –pure in assenza di conflitti- tuttavia le risorse economiche e le opportunità di lavoro sono assai scarse.

D'altro canto, a seguito di un eventuale rimpatrio, il Richiedente sarebbe sottratto a una situazione di notevole stabilità, quale quella che egli è meritoriamente riuscito a crearsi con il reperimento di un impiego a tempo lavorativo.

Si deve dunque concludere che sussistano, nel complesso, i presupposti per la concessione al Ricorrente del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, con conseguente accoglimento della domanda subordinata di cui al ricorso.

Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata comunque costituzione in giudizio delle altre parti.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza;
Rigetta la domanda di Protezione Sussidiaria;
Accoglie la domanda subordinata formulata da _____, e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per quanto di competenza;
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 6.2.2019

Il Presidente est.

Donata Clerici

